

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituito come Associazione Non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. cod. civ., il fondo sanitario denominato "**SANI-FONDS**" (il "**Fondo**") per il personale dipendente delle:

- i) Aziende Artigiane e Piccole e Medie Imprese;
- ii) Associazioni datoriali e sindacali socie del Fondo, di cui al successivo Art. 5; della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito, singolarmente e congiuntamente, le "**Organizzazioni**"), che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dalle parti firmatarie dell'Accordo del 23 aprile 2013 denominato: "*Accordo per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo Chiuso provinciale in favore dei lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle Piccole Medie Imprese della provincia autonoma di Bolzano*" (l' "**Accordo**").

ART. 2 – SEDE

La sede legale del Fondo è fissata in Bolzano (BZ).

ART. 3 – SCOPO

Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie integrative e/o complementari ("**Prestazioni**") al Servizio Sanitario Nazionale in favore dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari, come meglio individuati nel successivo Art. 6.

Il Fondo potrà erogare le Prestazioni di cui al precedente comma in forma diretta, oppure in forma indiretta anche mediante il convenzionamento con Compagnie di Assicurazione e/o con altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento, e nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive.

Il Fondo potrà decidere di associarsi e/o di aderire ad altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, così come stabilito nell'Accordo.

Le Prestazioni erogate dal Fondo rientrano nell'ambito delle prestazioni integrative previste dall'art. 2, comma 2, lettera d), del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "*Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale*", come meglio specificate nel Nomenclatore delle Prestazioni garantite, allegato al Regolamento del Fondo.

Il Fondo potrà, altresì, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi, ivi compresa la costituzione e partecipazione ad associazioni e/o società di capitali e non.

ART. 4 – DURATA

Il Fondo ha durata illimitata.

Esso si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assunta ai sensi del successivo Art. 21.

ART. 5 – SOCI

Sono "**Soci**" del Fondo, di parte datoriale, le seguenti Associazioni firmatarie dell'Atto Costitutivo (di seguito, congiuntamente, la "**Parte Datoriale**"):

- **LVH/APA Associazione Provinciale dell'Artigianato/ Landesverband der Handwerker**, aderente alla Confartigianato imprese

– **CNA /SHV Unione Provinciale degli Artigiani e delle Piccole Imprese / Südtiroler** aderente alla Confartigianato imprese

Sono **Soci** del Fondo, di parte sindacale, le seguenti Associazioni firmatarie dell'Atto Costitutivo (di seguito, congiuntamente, la "**Parte Sindacale**"):

- **ASGB**
- **SGBCISL**
- **CGIL/AGB**
- **UIL-SGK**

Parte Datoriale e Parte Sindacale sono, congiuntamente, le "**Parti Costituenti**" del Fondo.

La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 7, nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

ART. 6 – ADERENTI – ISCRITTI - BENEFICIARI

Al Fondo, tramite apposita procedura di adesione che verrà disciplinata all'interno del Regolamento del Fondo stesso, aderiscono le Aziende Artigiane e le Piccole Medie Imprese della Provincia autonoma di Bolzano, di cui all'Art. 1, nonché i Soci di cui all'Art. 5 (gli "**Aderenti**").

Potranno aderire al Fondo assumendo la qualifica di Aderenti:

a) le associazioni, le società e gli enti della Provincia autonoma di Bolzano, promossi dalle loro organizzazioni, che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale o territoriale-regionale e provinciale (gli "**Altri Enti**"), la cui adesione al Fondo sarà consentita e regolata solo a seguito di specifica pattuizione tra le suddette parti firmatarie a livello nazionale o territoriale-regionale e provinciale e le Organizzazioni Socie del presente Fondo.

I Soci, le Aziende Artigiane e Piccole Medie Imprese e gli Altri Enti, secondo quanto previsto dall'Accordo, iscrivono i propri lavoratori dipendenti e i titolari di azienda, che assumono così la qualifica di "**Iscritti**" al Fondo e di "**Beneficiari**" delle Prestazioni.

Assumono altresì la qualifica di Beneficiari delle Prestazioni, in qualità di "**Aventi Diritto**", il coniuge a carico e non, convivente more uxorio, figli a carico e non (conviventi e non) degli Iscritti al Fondo, nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti.

La qualità di Iscritto si perde nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro dipendente;
- decesso dell'Iscritto;
- recesso dell'Aderente dal Fondo;
- morosità dell'Aderente nel versamento dei contributi al Fondo.

Il diritto alle Prestazioni permane in capo all'Iscritto anche durante il periodo di sospensione o diminuzione dell'orario di lavoro con godimento degli ammortizzatori sociali, anche in deroga.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli "**Organi Sociali**" sono:

1. l'**Assemblea dei Delegati**;
2. il **Consiglio di Amministrazione**;
3. il **Collegio dei Sindaci**;

4. il **Revisore legale dei conti**.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione in sede di nomina e fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto per il Collegio dei Sindaci e per il Revisore legale dei conti, il cui mandato è sempre conferito a titolo oneroso.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE

L'Assemblea dei Delegati (l' "**Assemblea**") è composta da sedici (16) rappresentanti dei Soci (i "**Delegati**"), dei quali, otto (8) designati da Parte Datoriale ed otto (8) designati da Parte Sindacale, nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica tra Parte Datoriale e Parte Sindacale.

I componenti dell'Assemblea restano in carica tre (3) anni e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Entro tale data i Soci devono far pervenire al Fondo con lettera raccomandata i nominativi dei nuovi componenti dell'Assemblea.

Al termine del mandato i componenti dell'Assemblea possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente dell'Assemblea, lo stesso viene sostituito dalla Parte che lo aveva nominato, su indicazione del Socio di cui il Delegato cessato era espressione.

Ciascun Delegato può inoltre essere sostituito, in qualsiasi momento, dalla Parte che lo ha designato, previa comunicazione con lettera raccomandata inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Socio di cui era espressione il componente sostituito procederà all'indicazione del nuovo Delegato.

Eventuali Delegati designati successivamente all'elezione da parte dell'Assemblea decadono congiuntamente agli altri Delegati, al termine del mandato triennale dell'Assemblea.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: CONVOCAZIONI

L'Assemblea viene convocata di norma ogni semestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; l'Assemblea viene inoltre convocata, nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla richiesta, ogniqualvolta ne venga fatta richiesta: *i)* da almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea; *ii)* da almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione; *iii)* dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun componente almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: ATTRIBUZIONI

All'Assemblea vengono attribuiti i seguenti compiti:

- discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 18 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione su designazione dei Soci;
- nominare i componenti del Collegio dei Sindaci ed il Revisore legale dei conti, proposti dai Soci, determinando o modificando l'importo dei relativi compensi;
- approvare e/o modificare il Regolamento del Fondo e l'allegato Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali relativi all'attività del Fondo;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e del Revisore legale dei conti e sulla loro revoca;
- deliberare sulla quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'ammissione o esclusione di nuovi Soci;
- deliberare in merito all'esclusione degli Iscritti e degli Aventi Diritto;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulle operazioni di convenzionamento, adesione o accorpamento con altri fondi sanitari;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("*favorevole*"; "*contrario*"; "*astenuto*") resa da ciascun Delegato presente alla riunione.

Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea (principio "*una testa, un voto*").

Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto da lui designato. Ogni componente potrà avere un'unica delega. Per la **validità delle riunioni** dell'Assemblea è necessaria la **presenza di almeno due terzi (2/3) dei Delegati in carica**.

Per la **validità delle deliberazioni** dell'Assemblea è richiesto altresì il voto favorevole della **maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei Delegati in carica**.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "**Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea**".

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da otto (8) componenti (i "**Consiglieri**"), compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui quattro (4) nominati dai Delegati di Parte Datoriale, su indicazione dei rispettivi Soci, e quattro (4) nominati dai Delegati di Parte Sindacale, su indicazione dei rispettivi Soci.

Potranno essere nominati come componenti del Consiglio di Amministrazione anche i Delegati, di cui al precedente Art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) anni e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di amministrazione, il Socio di cui era espressione il Consigliere cessato provvederà tempestivamente alla sua sostituzione. La designazione del nuovo Consigliere dovrà essere tempestivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui sia stato nominato, come componente del Consiglio di amministrazione, un componente dell'Assemblea, la cessazione per qualsiasi motivo della carica di Delegato comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente possibilmente una volta al mese e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

Per la **validità delle riunioni** è necessaria la **presenza di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica**.

Per la **validità delle decisioni** del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della **maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica**.

I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea, a cura della Parte che lo aveva nominato e su indicazione del Socio di cui era espressione il Consigliere decaduto.

Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "**Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione**".

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento del Fondo e per il perseguimento dello scopo associativo.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Inter alia, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Fondo per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre: *i*) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 18, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; *ii*) la relazione annuale sull'attività sociale (la "**Relazione sulla Gestione**"), a corredo del Bilancio di Esercizio; *iii*) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- amministrare il patrimonio del Fondo; gestire il Fondo; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilire le modalità di versamento dei contributi che devono essere versati dagli Aderenti al Fondo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eventuali donazioni;
- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile del Fondo e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Aderenti, gli Iscritti ed i Beneficiari;
- indicare la quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo e al finanziamento delle Prestazioni;

- procedere, all'inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi degli Aderenti, degli Iscritti e dei Beneficiari;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Aderenti, la loro sospensione e/o esclusione dal Fondo;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva in capo agli Aderenti;
- verificare la legittimità delle domande di adesione al Fondo, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, e degli eventuali ricorsi presentati dagli Aderenti ovvero dalle Organizzazioni che abbiano presentato domanda di adesione e non siano state ammesse al Fondo;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento del Fondo;
- stabilire eventuali recapiti operativi del Fondo, diversi da quello indicato, quale sede legale, nell'Art. 2 che precede, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- assumere e licenziare il personale del Fondo fissandone il relativo trattamento economico;
- ricevere, esaminare, gestire e dirimere i reclami presentati dagli Aderenti, dagli Iscritti e/o dai Beneficiari delle Prestazioni, in merito alle contribuzioni e all'erogazione e gestione dei servizi prestati dal Fondo;
- provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento del Fondo e dell'allegato Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare in merito all'obbligatoria iscrizione del Fondo all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009, riguardante i "*Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale*" (l'"**Anagrafe**");
- proporre all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione del Fondo.

Obblighi del Consigli di Amministrazione

Inter alia, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti doveri e/o obblighi:

- stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all'operato dei Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre (3) anni e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti.

Quando il Presidente è espressione di Parte Datoriale, il Vice Presidente deve essere espressione di Parte Sindacale e viceversa.

Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, e la firma sociale del Fondo.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente dirige il Fondo e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento del Fondo e dei suoi allegati;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- coordinare l'attività istituzionale ed operativa ai fini del regolare funzionamento del Fondo;
- sottoscrivere i contratti di assicurazione ed i contratti di gestione operativa, amministrativa e contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrivere la domanda di iscrizione del Fondo all'Anagrafe e curare l'inoltro dei documenti previsti dal Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "*Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale*".

Al Vice Presidente spettano le seguenti attribuzioni:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento del Fondo, e dei suoi allegati;
- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

ART. 16 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci (il "**Collegio**") è nominato dall'Assemblea ed è formato da tre (3) componenti, tutti da selezionarsi tra gli iscritti negli albi tenuti dai seguenti Ordini professionali: Avvocati; Dottori Commercialisti; Medici; dei quali:

- uno (1), con la carica di Presidente, è nominato dalla Parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- uno (1) effettivo è nominato dalla Parte Datoriale;
- uno (1) effettivo è nominato dalla Parte Sindacale.

La perdita del requisito dell'iscrizione all'albo professionale, di cui al primo paragrafo del presente Articolo, o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Il Collegio dura in carica tre (3) anni e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i Sindaci possono essere riconfermati.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno due Sindaci effettivi.

Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco più anziano.

L'intervento alle riunioni del Collegio mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto amministrativo adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento, ed in generale esercita i poteri e doveri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis C.C (ove applicabili).

Il Collegio rendiconta la propria attività, su base annuale, tramite un'apposita relazione (la "**Relazione Annuale del Collegio dei Sindaci**"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 18, presso la sede legale del Fondo.

I componenti del Collegio presenziano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione in cui vengano assunte le deliberazioni in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di cui al successivo Art. 18.

ART. 16-BIS – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore legale - ovvero la Società di revisione legale - (il "**Revisore**") è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il Revisore esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ove applicabili.

Il Revisore è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione (la "**Relazione del Revisore al Bilancio**"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 18, presso la sede legale del Fondo.

ART. 17 – PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo stesso (il "**Patrimonio**").

Le entrate del Fondo sono costituite:

- dalla contribuzione regolamentata dall'Accordo di cui all'Art. 1 del presente Statuto, versata a cura delle Associazioni Socie del presente Fondo, dalle Aziende e dalle Piccole Medie Imprese della Provincia autonoma di Bolzano, aderenti al Fondo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento del Fondo;
- da ogni altro provento che spetti o pervenga al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato da Soci e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestati dal Fondo, sono disciplinate dal Regolamento del Fondo con apposite norme.

Il Fondo comunica all'Isritto, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti, entro le scadenze prefissate, da parte dell'Organizzazione Aderente responsabile del versamento a favore dell'Isritto.

In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento delle Prestazioni e la responsabilità per il mancato conseguimento delle stesse rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro

inadempiente, che risponde anche di eventuali danni causati da tale inadempienza.

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO – BUDGET

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

i) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (il "**Bilancio di Esercizio**" o "**Bilancio**"); e

ii) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (il "**Bilancio Preventivo**" o "**Budget**").

Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione della realtà operativa del Fondo, tenendo conto – ove applicabili, nello specifico contesto – delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia nonché dei principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi professionali competenti in materia contabile ed in particolare dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); più specificamente, il Bilancio deve essere redatto prendendo a riferimento le "*linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit*", adottate il 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell'Agenzia per le ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.

In particolare:

→ il **Bilancio di Esercizio** si compone di: i) **Stato Patrimoniale**; ii) **Rendiconto Gestionale**; iii) **Nota Integrativa**;

→ il **Budget** si compone del solo: i) **Preventivo Economico**.

Il Bilancio di Esercizio deve essere messo a disposizione dei Soci almeno sette (7) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere accompagnato dai seguenti documenti: i) la **Relazione sulla Gestione**; ii) la **Relazione Annuale del Collegio dei Sindaci**; iii) la **Relazione del Revisore al Bilancio**.

Al fine di consentire al Collegio e al Revisore la predisposizione delle rispettive relazioni, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere agli stessi una copia del Bilancio di Esercizio almeno quattordici (14) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio del Fondo per far fronte agli scopi associativi.

ART. 19 – PRESTAZIONI

Il Fondo provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore dei Beneficiari e degli Aventi Diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

ART. 20 – REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo, nonché le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri, nonché i casi di cessazione di Aderenti, Iscritti e Beneficiari, ed in generale i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno (il "**Regolamento**") approvato dall'Assemblea.

ART. 21 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito il Collegio dei Sindaci, sceglieranno l'Associazione non Riconosciuta o l'ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si pattuisce espressamente il rispetto dei principi di seguito indicati:

a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) Obbligo di devolvere il patrimonio del Fondo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (se esistente), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Fondo: i suddetti principi trovano compiuta espressione nel presente Statuto ed in particolare nelle disposizioni di cui agli Artt. 8 e 10 i quali prevedono: i) che i Soci designano i propri rappresentanti nell'Assemblea dei Delegati; e che gli stessi, tramite l'Assemblea dei Delegati: ii) approvano il Regolamento del Fondo e le relative modificazioni; iii) deliberano sulle modifiche dello Statuto; iv) nominano il Consiglio di Amministrazione (che rappresenta l'organo direttivo ed amministrativo del Fondo);

d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario: le relative disposizioni sono contenute negli Artt. 10, 14 e 18 del presente Statuto, le quali stabiliscono: i) che il Consiglio di amministrazione deve predisporre annualmente il Budget ed il Bilancio di Esercizio; ii) che l'organo deputato ad approvarli è l'Assemblea dei Delegati.

e) Obbligo di rispettare i seguenti principi di democrazia e di uguaglianza:

e.1) libera eleggibilità dell'organo amministrativo del Fondo (i.e. dei componenti del Consiglio di Amministrazione): il presente Statuto non contiene clausole statutarie che riservano l'amministrazione solo a determinati Soci;

e.2) principio del voto singolo di cui all'art. 2538, 1° e 2° comma del Codice Civile ("*una testa, un voto*"); ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto, ciascun Delegato può esprimere un solo voto in Assemblea;

e.3) sovranità dell'Assemblea: ai sensi e per gli effetti del presente Statuto, l'Assemblea dei Delegati costituisce l'organo sovrano del Fondo;

e.4) criteri di ammissione ed esclusione dei Soci: il presente Statuto non contiene specifiche clausole regolanti i criteri e le procedure di ammissione e/o esclusione dei Soci; pertanto tali materie verranno trattate in conformità alle disposizioni generali del presente Statuto;

e.5) criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari: le modalità di convocazione dell'Assemblea sono contenute nell'Art. 9 del presente Statuto;

e.6) criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea: le forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea sono stabilite dall'Art. 9 del presente Statuto;

e.7) criteri e idonee forme di pubblicità dei bilanci o rendiconti: le modalità di predisposizione e fruizione dei bilanci consuntivi (Bilancio di Esercizio) e dei bilanci preventivi (Budget) del Fondo sono disciplinate dall'Art. 18 del presente Statuto.

f) intrasmissibilità della quota e/o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.